D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche mediante la L. 24 aprile 2020 n. 27

Aggiornato alla luce del D.L. 30 aprile 2020, n. 28

Disposizioni sulla giustizia civile
5 maggio 2020

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship

BonelliErede
with LOMBARDI

Art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("D.L. Cura Italia")[1]**:**
"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"

Periodo 1
9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)[2]

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini (commi 1 e 2)	- **le udienze** dei procedimenti civili, fissate nel periodo 9 marzo/11 maggio 2020, sono **rinviate d'ufficio** a data successiva all'11 maggio 2020. - **tutti i termini** processuali sono **sospesi** dal 9 marzo all'11 maggio; nessun atto potrà quindi scadere fino all'11 maggio e ciò vale per: a) gli **atti introduttivi** del giudizio; b) gli **atti endoprocedimentali** (es. memorie *ex* art. 183 comma 6 c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica *ex* art. 190 c.p.c.); c) le **impugnazioni**; d) gli **atti relativi a procedure esecutive**. La disciplina si applica anche agli **atti che devono essere adottati dai magistrati** (per i quali comunque il sistema non prevede termini perentori) e verosimilmente dagli ausiliari dei giudici, quali i consulenti tecnici d'ufficio. - **calcolo dei termini**: la sospensione opera *(i)* sia nell'ipotesi in cui il termine originario venga a scadere in un giorno ricompreso nel periodo di sospensione; *(ii)* sia nel caso in cui il termine originario scada in un giorno successivo al periodo di sospensione.

(1) La L. 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020, ha disposto la conversione con modificazioni del D.L. Cura Italia. Ulteriori modifiche all'art. 83 del D.L. Cura Italia sono state apportate dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
(2) L'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile originariamente previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia.

- **termini a ritroso**: quando il termine è calcolato a ritroso (es. termine per la costituzione in giudizio *ex* art. 166 c.p.c.) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto il *"differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"*.

 In questa ipotesi, va valutato con attenzione e caso per caso il nuovo termine di scadenza della comparsa. La *ratio* della previsione sembrerebbe quella di far decorre il termine a ritroso dalla data della "nuova" udienza. Esemplificando: se il termine per la costituzione in giudizio è fissato per il giorno 8 maggio 2020, poiché la prima udienza è prevista in data 28 maggio 2020, quest'ultima deve essere differita dal giudice istruttore, che fisserà una "nuova" prima udienza, da cui teoricamente si dovrebbe (ma il condizionale pare d'obbligo) calcolare a ritroso il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio attraverso il deposito della comparsa di risposta. Quindi, se dal 28 maggio 2020 la prima udienza viene differita per es. al 29 luglio, il termine per la costituzione del convenuto dovrebbe in teoria essere il 9 luglio 2020.

 L'interpretazione che precede è avvalorata dalla Relazione che accompagna il Decreto e dai primi commenti editi in materia. Tuttavia un approccio molto **prudenziale** sarebbe quello di depositare la comparsa di risposta il 12 maggio, come se tutte le udienze (al di là dalla data del rinvio effettivo, che potrebbe essere anche molto lontano nel tempo) si considerassero rinviate alla prima data utile successiva (1 giugno), che consente di fa sì che il termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa scada fuori dal periodo di sospensione (ossia il 12 maggio).

- Ulteriore aspetto problematico può essere rappresentato dal **mancato differimento della prima udienza** da parte del giudice. In tale ipotesi, non dovrebbe teoricamente configurarsi una decadenza in conseguenza del mancato deposito della comparsa durante il periodo di sospensione, o dovrebbe comunque essere configurabile una rimessione in termini. La delicatezza della questione impone però di valutare attentamente caso per caso le singole situazioni; un'opzione potrebbe per esempio essere quella di formulare un'istanza affinché il giudice provveda tempestivamente al differimento dell'udienza.

- Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche in caso di **sopravvenuta incompatibilità tra i termini** (differiti in forza della sospensione) per il deposito delle **memorie *ex* art. 183 comma 6 c.p.c.** e la data originariamente fissata per la celebrazione dell'**udienza** volta all'esame delle istanze istruttorie delle parti.

Deroghe al rinvio delle udienze e alla sospensione (comma 3)[3]	- il comma 3 prevede che la disciplina sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 non opera per: (i) i procedimenti aventi ad oggetto la **sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze**: a) emesse in primo grado ed impugnate in appello (*ex* artt. 283 e 351 c.p.c.) e b) emesse all'esito di un giudizio d'appello ed impugnate con ricorso per Cassazione (*ex* art. 373 c.p.c.); (ii) i **procedimenti "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*"**. In tal caso la dichiarazione d'urgenza viene effettuata con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso[4]; (iii) controversie cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona; (iv) ulteriori cause pacificamente non afferenti all'attività di impresa (es. cause di competenza del Tribunale dei Minori, cause relative a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. 1° settembre 2015, n. 150). Tra le cause non assoggettate alla disciplina sul rinvio e sulla sospensione dei termini possono ritenersi ricompresi anche i **procedimenti cautelari**, che potrebbero anche non avere ad oggetto la tutela dei diritti fondamenti della persona, la cui trattazione - data la situazione emergenziale - risulta però subordinata al preventivo vaglio di effettiva urgenza, esposto al precedente punto (ii). Il ricorrente ha quindi un onere molto stringente di dimostrare il carattere di effettiva urgenza.

(3) Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, modificate in sede di conversione, sono state oggetto degli ulteriori interventi contenuti nel D.L. 30 aprile 2020, n. 28.

(4) La dichiarazione d'urgenza viene effettuata: *(i)* dal giudice istruttore o dal presidente del collegio nelle ipotesi di cause già instaurate alla data del 9 marzo 2020 ed affidate ad un magistrato; *(ii)* dal capo dell'ufficio giudiziario (ad es. Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d'Appello) o da un suo delegato, per tutte le cause che vengono instaurate dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 o per quelle che - pur essendo state instaurate prima di tale periodo - non risultano ancora affidate ad alcun magistrato.

Mediazione, Negoziazione assistita e altre ADR (commi 20 e 20-bis)[5] [6]	- La sospensione dei termini si applica anche agli istituti della mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010) e negoziazione assistita (D.L. 132/2014), nonché a tutte le ADR regolate "*dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020*" (v. comma 20 nella formulazione introdotta in sede di conversione). - In particolare, tutti i termini procedurali risultano sospesi fino all'11 maggio 2020 [7] e, di conseguenza, il termine finale per il loro svolgimento (es. il termine di tre mesi previsto per la mediazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28/2010). - Si segnala che l'**ACF** (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e l'**ABF** (Arbitro Bancario Finanziario) hanno disposto la sospensione dei termini con decorrenza dal 12 marzo (ACF) e 17 marzo (ABF) fino all'11 maggio, in linea con le previsioni del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. - È prevista la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione *"in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento"* (v. comma 21-bis dell'art. 83).
Gli Arbitrati (comma 21)	- L'operatività delle disposizioni contenute nell'art. 83 del D.L. Cura Italia viene estesa anche *"agli arbitrati rituali"*, in forza della modifica del comma 21 apportata in sede di conversione. - Quanto agli arbitrati amministrati, la Camera Arbitrale di Milano ha disposto la sospensione, a decorrere dal 16 marzo e fino all'11 maggio 2020, dei termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto dal Regolamento della Camera.

(5) In sede di conversione è stata disposta la sostituzione dell'originario comma 20 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia e l'introduzione del comma 20-bis.
(6) La proroga del periodo di sospensione sino all'11 maggio 2020 disposta dall'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 dovrebbe estendersi anche ai procedimenti indicati nel comma 20 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia. È opportuno, tuttavia, segnalare che il comma 20 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia (così come modificato in sede di conversione) pare aver limitato l'operatività della sospensione al periodo 9 marzo / 15 aprile 2020. Nel tentativo di superare gli evidenti problemi di coordinamento tra il novellato comma 20 e la proroga contenuta nell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il legislatore è nuovamente intervenuto in via d'urgenza sul testo del comma 20 dell'art. 83, prevedendo l'estensione del periodo di sospensione all'11 maggio 2020 (v. art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28).
(7) V. precedente nota n. 6.

Il rilascio della procura alle liti (comma 20-ter)	- Il comma 20-ter dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, introdotto in sede di conversione, detta una disciplina speciale in relazione alle modalità di sottoscrizione e rilascio della procura alle liti. - In particolare, si prevede che *"Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica".* - In questo caso, l'avvocato può certificare l'autografia mediante l'apposizione della sola firma digitale sulla copia informatica sottoscritta dal cliente e trasmessa telematicamente. - La procura rilasciata con le descritte modalità *"si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".*
Lo svolgimento dell'attività giudiziale e i provvedimenti assunti dai capi degli uffici giudiziari a seguito del Decreto "Cura Italia"	- **Ulteriori limitazioni** rispetto a quelle sopra indicate possono essere sono contenute nei provvedimenti assunti dai capi dei singoli uffici giudiziari. Ad esempio, in tema di **notificazioni**, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, con provvedimento del 18 marzo 2020, ha imposto a tutti i funzionari e agli ufficiali giudiziari che operano nel distretto della Corte di *"eseguire esclusivamente gli atti di notifica/esecuzione relativi alle materie individuate come indifferibili nel decreto suindicato"* (*i.e.* le materie elencate nel comma 3 dell'art. 83) e all'ufficio Unep di accettare *"esclusivamente gli atti suindicati che siano urgenti e scadenti nei tre giorni successivi a quello di presentazione"* (8). - Per quanto riguarda l'attività che può essere gestita da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, essa non risulta oggetto di dirette preclusioni da parte del legislatore. Non sarebbe ad esempio - in astratto - precluso il deposito telematico di un **ricorso per decreto ingiuntivo**. Occorre, tuttavia, avere riguardo ai provvedimenti assunti dai Presidenti dei singoli uffici giudiziari per verificare se siano state adottate o meno limitazioni specifiche in relazione ai depositi telematici.

(8) V. Provvedimento n. 2927 del 18 marzo 2020 del Presidente della Corte d'Appello di Milano.

I depositi telematici in Cassazione (comma 11-bis)	- Ai sensi del comma 11- bis dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, introdotto in sede di conversione, nei procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori *"può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici",* sino al 31 luglio 2020 (9)**.** - Per l'attivazione di tale servizio deve, tuttavia, attendersi un provvedimento che certifichi l' *"installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici*" da parte del direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia.
Periodo 2 **12 maggio 2020 – 31 luglio 2020** (10)	
I provvedimenti organizzativi volti a contrastare l'emergenza epidemiologica dopo il Periodo 1 e fino al 31 luglio 2020 (commi 6 e 7)	- Salvo ulteriori estensioni del Periodo 1, i commi 6 e 7 dell'art. 83 affidano ai **capi degli uffici giudiziari** il potere di assumere **provvedimenti organizzativi** volti a evitare gli assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno degli uffici stessi, nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020. - Tra le misure che possono essere adottate (v. comma 7, lett. a/h-bis) si indicano a titolo esemplificativo, il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020; l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze; lo svolgimento di udienze mediante collegamenti da remoto, oppure attraverso il deposito in telematico di note scritte.

(9) Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28: *"ovunque ricorrano nell'articolo* [n.d.r. 83 del D.L. Cura Italia]*, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020» ".*

(10) Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, "*il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è* ***fissato al 12 maggio 2020***". Anche il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha confermato il differimento del predetto termine al 12 maggio 2020. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28: "*ovunque ricorrano nell'articolo* [n.d.r. 83 del D.L. Cura Italia]*, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»*".

Art. 54-ter del D.L. Cura Italia [(11)]:
"Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa"

- La norma in esame ha disposto la sospensione *"in tutto il territorio nazionale"* di *"ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"*.

- Dal punto di vista temporale, tale disposizione produce i suoi effetti per un periodo di *"sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"* (*i.e.* sei mesi a partire dal 30 aprile 2020).

(11) Disposizione introdotta in sede di conversione.

BonelliErede
with LOMBARDI